

Codice DB1119

D.D. 28 ottobre 2013, n. 938

Nuove disposizioni concernenti l'applicazione in provincia di Cuneo del D.M. 10.09.1999 n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica"

Il D.M. 10.IX.1999 n° 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” impone l’adozione di idonee misure di profilassi nei confronti di questa batteriosi e prevede, tra l’altro, che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare i focolai, ad istituire una zona di sicurezza del raggio di almeno un chilometro attorno al focolaio accertato, all’interno della quale imporre dei divieti inerenti il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora*, nonché a determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione, per tali zone, di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Lo stesso D.lgs, nell’Allegato II, parte A sezione 2 e parte B nonché nell’Allegato IV, parte B, punti 21 e 21.3, prevede specifici divieti per l’introduzione e la diffusione sul territorio comunitario di determinati vegetali o prodotti vegetali se contaminati da *E. amylovora* e misure inerenti la movimentazione degli alveari.

La D.G.R. n. 10-9336 del 01 agosto 2008 e s.m.i, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” affida alla Direzione DB1100 - Agricoltura – Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi riferiti all’attuazione della legislazione fitosanitaria e s.m.i..

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 “D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.”” definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n.1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle istruzioni operative di riferimento per l’attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

Nell’estate 2013 nella provincia di Cuneo, nei comuni di Centallo, Cuneo e Tarantasca, in impianti di pero (tutti i Comuni citati) e di melo (solo Centallo), sono stati riscontrati nuovi focolai di colpo di fuoco batterico delle rosacee (*E. amylovora*). Nei focolai sono state attuate le misure obbligatorie di eradicazione del batterio.

La malattia risulta particolarmente pericolosa per le coltivazioni di pero e di melo ed in Italia ha già causato danni molto rilevanti, in particolare nei pereti emiliani e nei meleti altoatesini. Occorre

pertanto adottare tutte le misure necessarie ad impedirne l'introduzione in altre zone, tenendo conto dei più importanti mezzi di diffusione del batterio.

La principale fonte di diffusione della malattia, soprattutto a lunga distanza, è il commercio di specie sensibili, specialmente quelle ornamentali, sulle quali la sintomatologia risulta piuttosto aspecifica.

Nella diffusione a breve distanza del patogeno un ruolo di rilievo è svolto invece dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante ammalate, visitano quelli delle piante sane, infettandole; a tale proposito il D.P.R. 8.II.1954 n° 320 "Regolamento di polizia veterinaria" all'art. 154 individua in almeno 3 Km. il raggio di volo delle api stesse.

Di conseguenza è necessario procedere alla istituzione delle zone di sicurezza attorno al focolaio accertato, all'interno delle quali regolamentare il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora* nonché la movimentazione degli alveari.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

- di istituire, nella provincia di Cuneo, tre nuove zone di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili (ZSP), ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.IX.1999 n° 356, interessanti parte dei Comuni di Centallo (superficie circolare con raggio di 1 Km. centrata sulle coordinate Gauss Boaga 1388569 E, 4928782 N), Cuneo e Centallo (superficie circolare con raggio di 1 Km. centrata sulle coordinate Gauss Boaga 1386606 E, 4925442 N), Tarantasca e Busca (superficie circolare con raggio di 1 Km. centrata sulle coordinate Gauss Boaga 1382231 E, 4927673 N) ed individuate nell'allegato n° 1 della presente determinazione per farne parte integrante;

- di vietare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.M., fino al 31/10/2014 a chiunque, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario, di trasportare al di fuori delle aree contaminate e delle zone di sicurezza sopra citate, come pure di mettervi a dimora, piante appartenenti ai generi: *Amelanchier* (pero corvino), *Chaenomeles* (cotogno del Giappone), *Cotoneaster* (cotognastro), *Crataegus* (biancospino ed azzeruolo), *Cydonia* (cotogno), *Eriobotrya* (nespolo del Giappone), *Malus* (melo), *Mespilus* (nespolo), *Pyracantha* (agazzino), *Pyrus* (pero), *Sorbus* (sorbo) ed alla specie *Photinia davidiana* (stranvesia);

- di istituire, nella provincia di Cuneo, una zona di sicurezza per la movimentazione degli alveari (ZSA), ai sensi dell'art. 8 del sopra citato D.M. 10.IX.1999 n° 356. e dell'all. IV, parte B, punto 21.3 del D.lgs. 19.VIII.2005 n° 214, interessante parte dei Comuni di Busca, Centallo, Cuneo, Fossano e Tarantasca (superficie approssimativamente triangolare centrata sulle coordinate Gauss Boaga 1385601 E, 4927408 N) ed individuata nell'allegato n° 2 della presente determinazione per farne parte integrante;

- di vietare, nel periodo compreso tra il 15 Marzo ed il 30 Giugno 2014, il trasferimento di alveari al di fuori di tale zona di sicurezza, salvo specifica autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore

Fitosanitario regionale. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Fitosanitario regionale almeno quindici giorni prima del trasporto e dovranno riportare apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a tenere chiusi gli alveari nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati sottoposti, subito prima della chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:

- per gocciolamento, con 5 ml/favo di una soluzione contenente 10 g. di acido ossalico, 100 g. di zucchero e 100 ml di acqua;
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3 %.

In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso;

- di effettuare, nell'anno 2014, ad opera del Settore fitosanitario regionale o di suoi incaricati, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato D.M, frequenti ispezioni nella ZSP per accertare la presenza di sintomi visivi della malattia.


Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni verranno adottate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.lgs. 214/05, così come modificato dall'art. 39 del D.lgs. 84/12, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 15 del D.M n. 356 del 10/09/1999.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12/10/2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato

ZONE DI SICUREZZA PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE PIANTE SENSIBILI



ZONA DI SICUREZZA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ALVEARI

